

Dichiarazione comune delle organizzazioni attive nel campo della difesa giudiziale dei diritti dei detenuti rispetto alla conferenza degli stakeholder organizzata dalla presidenza belga del Comitato dei Ministri

Strategia per migliorare il funzionamento dei processi concernenti l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo e per superare le difficoltà strutturali o sistemiche della CEDU.

1. Le organizzazioni firmatarie, attive nel campo della difesa giudiziale dei diritti dei detenuti, considerano positivamente l'iniziativa presa dalle autorità belghe di organizzare una conferenza degli stakeholder sulla responsabilità comune degli Stati membri e delle istituzioni del Consiglio d'Europa per quel che riguarda l'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La dichiarazione politica che dovrebbe emergere dalla Conferenza rappresenta infatti un momento opportuno per concepire una strategia universale e dei provvedimenti concreti per migliorare sia l'ambito esecutivo delle decisioni della Corte di Strasburgo che il monitoraggio delle azioni intraprese dagli Stati membri, rafforzando nel contempo i meccanismi di prevenzione di nuove violazioni della Convenzione europea.¹

2. La sfida fondamentale che la Conferenza deve affrontare è risolvere le forme strutturali o sistemiche di violazione della Convenzione che ne indeboliscono l'autorità e conducono a ricorsi ripetitivi che congestionano la Corte.² Poiché un parte importante di queste difficoltà è il risultato del malfunzionamento dei sistemi carcerari,³ le organizzazioni firmatarie ritengono di avere la responsabilità di trasmettere alla presidenza belga e al Comitato dei Ministri le loro osservazioni comuni sulla riforma del processo esecutivo delle decisioni della Corte e, su scala più ampia, sul meccanismo della Convenzione che è attualmente in discussione nell'ambito del processo di Interlaken.

1. Sul ruolo e il modello della Corte: rafforzare il diritto di ricorso individuale

3. Al pari dell'Assemblea parlamentare, queste organizzazioni sono preoccupate dal fatto che il dibattito principale "*ruot[i] ancora in gran parte intorno al futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo. Specialmente alla luce delle critiche a cui la Corte è attualmente sottoposta, ciò manda il messaggio pericolosamente fuorviante che i problemi principali siano da attribuire, prima di tutto e soprattutto, alla Corte di Strasburgo*".⁴ Le organizzazioni ritengono che il lavoro in corso non debba essere usato come un motivo per indebolire la Corte, ma invece per definire le azioni concrete che bisogna intraprendere per imporre agli Stati membri di ottemperare ai principi della Convenzione, e in particolare di rimuovere i problemi strutturali o sistemiche di cui sono a conoscenza.

4. Nel contesto delle intense discussioni sul tema della riforma sistemica, alcune dichiarazioni

¹ Nell'ambito del Processo di Interlaken. Si veda il contributo del CDDU alla Conferenza, CDDH(2014)R82 Addendum II.

² Si veda la Risposta della Corte: «*Response of the Court to the "CDDH report containing conclusions and possible proposals for action on ways to resolve the large numbers of applications arising from systemic issues identified by the Court"*», 20 ottobre 2014.

³ Si vedano la quinta e la sesta relazione annuale del Comitato dei Ministri sull'esecuzione delle decisioni della Corte.

⁴ 6. *The effectiveness of the European Convention on Human Rights: the Brighton declaration and beyond*, relazione di Pozzo di Borgo, approvata dalla Commissione affari giuridici e diritti umani il 10 dicembre 2014, AS/Jur(2014)33.

mirano a spostare i meccanismi di controllo della Corte verso altri modelli.⁵ Le organizzazioni ritengono che non sia ammissibile mettere in discussione entrambe le funzioni della Corte, cioè prendere in esame ogni notizia di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione e attuare norme comuni europee in materia di protezione dei diritti dell'uomo.

5. In primo luogo, è essenziale che il ricorso individuale rimanga la “*chiave di volta*” del sistema della Convenzione così come è delineato dalla Dichiarazione di Brighton. Ridimensionando il ruolo del ricorso individuale si rischia di rendere puramente teorica e illusoria la funzione di protezione dell'individuo, che è lo scopo primario del sistema convenzionale europeo. Un buon esempio in questo senso è l'aumento della giurisprudenza in materia di carcere da quando si è insediata la nuova Corte: l'apprezzamento da parte del giudice dei principi essenziali in tema di diritti umani si esercita anche attraverso l'esame di controversie (a prima vista) ordinarie. L'esame delle istituzioni totali è il più problematico perché non sono soggette a controllo pubblico e hanno quindi bisogno di un monitoraggio costante. L'accesso alla Corte rappresenta una garanzia basilare e fondamentale per le persone detenute e l'intervento della Corte, potenziale o attuale, contribuisce innegabilmente all'effettività dei diritti tutelati.

6. Stando alle informazioni fornite dalla cancelleria della Corte,⁶ la Corte sarà in grado di funzionare efficacemente ancora per molti anni in una configurazione assai simile all'attuale, il che destituisce di fondamento tutte le iniziative dirette a ridurre l'ambito di applicazione del diritto di ricorso individuale. Per esempio, non c'è ragione di creare meccanismi che consentirebbero alla Corte di selezionare i casi o di esaminare solo un numero ristretto di ricorsi. Sarebbe altrettanto ingiustificata l'introduzione di una norma deterrente secondo cui “*in caso di ricorso manifestamente infondato o di abuso del diritto di ricorrere il ricorrente può essere condannato a pagare i costi e le spese legali, a determinate condizioni*”.⁷

7. Su scala più ampia, va denunciata ogni strategia che tenti di risolvere il problema dei ricorsi ripetuti impedendo l'accesso alla Corte. È ovvio che mettere ostacoli sul percorso dei potenziali ricorrenti non rimuove le ragioni per cui la Corte è inondata di ricorsi. Nonostante l'impegno del Presidente della Corte a prendere in esame le speciali difficoltà incontrate dai detenuti,⁸ le condizioni di attuazione dell'articolo 47 (le regole della Corte) sulla presentazione dei ricorsi sono un grave motivo di preoccupazione perché stabiliscono procedure più restrittive, in particolare con la prospettiva di un termine più breve per presentare il ricorso alla Corte, come stabilito dal Protocollo 15. Inoltre la pressione esercitata dalle nuove procedure di istruzione dei casi, introdotte specificamente dal Protocollo 14, è ben visibile, data la natura dei casi soggetti a un giudizio di inammissibilità da parte di un singolo giudice. Ogni restrizione ulteriore metterebbe a repentaglio l'effettività del diritto di ricorso individuale.

8. Per quel che riguarda la proposta di introdurre un termine di prescrizione che porterebbe, decorso un certo periodo, a depennare dall'elenco della Corte alcuni casi che non sono stati comunicati, se accolta significherebbe una chiara rinuncia ai principi di diritto, che sono il cuore della Corte, a causa di semplici motivi amministrativi. La cancelleria della Corte è disposta a gestire il carico arretrato dei casi ripetuti.⁹ Un aumento di bilancio temporaneo di 30 milioni di euro, stanziati dal 2015-2016, potrebbe risolvere buona parte di questo problema.¹⁰ Come ha dichiarato l'Assemblea

⁵ Contenute nel documento del gruppo di lavoro "F" sulla riforma della Corte (GT-GDR-F), *Proposals made in the context of Council of Europe work and relating to possible alternative models for the Convention control mechanism*, 3 dicembre 2014, GT-GDR-F(2014)026.

⁶ Relazione della cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo, GT-GDR-F(2014)021.

⁷ Esaminata dal gruppo di lavoro "F", si veda il documento del 19 maggio 2014, GT-GDR-F(2014)misc.

⁸ D. Spielmann, *Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l'intérieur*, discorso, conferenza di Oslo, 7 aprile 2014.

⁹ Si veda il documento GT-GDR-F(2014)021.

¹⁰ *Ibid.*

parlamentare, gli Stati membri hanno qui l'opportunità di rafforzare l'interesse pubblico a migliorare l'efficienza della Corte.

9. C'è poi la proposta di istituire un processo in due fasi¹¹, di cui una dedicata a decidere sui ricorsi così come sono gestiti attualmente e l'altra a trattare le questioni costituzionali la cui efficacia *erga omnes* sia specificamente riconosciuta: è necessario salvaguardare la piena capacità dell'istituzione per contribuire all'interpretazione dinamica progressiva della Convenzione, uno "strumento vivente".

2. Sul trattamento dei ricorsi ripetitivi: concepire una strategia integrata per una soluzione strutturale del problema, compresa una riforma del sistema di monitoraggio

10. Il successo complessivo del processo di riforma dipende dalla capacità di attuare un chiaro rafforzamento dell'efficienza del sistema di monitoraggio delle decisioni.¹² La Dichiarazione di Bruxelles deve affermare, in modo più forte e più chiaro rispetto a quella di Brighton, che la soluzione delle violazioni croniche della Convenzione spetta in primo luogo alle autorità nazionali. Parimenti, è loro responsabilità informare il pubblico generale e gli organi amministrativi e giudiziari sul senso e l'impatto delle norme convenzionali. Le autorità nazionali devono garantire queste norme, ma anche proteggere la Corte dalle campagne denigratorie, che troppo spesso hanno luogo e che ne indeboliscono le decisioni.

2.1. Sulla strategia del Consiglio d'Europa centrata sul rafforzamento del diritto a una tutela effettiva

11. Le discussioni attuali devono, quindi, condurre allo sviluppo di una strategia integrata e coerente per l'esecuzione fedele delle decisioni che evidenziano le enormi differenze nazionali. Per quel che riguarda i problemi delle carceri, le organizzazioni firmatarie notano con soddisfazione che gli organi del Consiglio d'Europa intraprendono un'azione coordinata diretta a rafforzare gli strumenti interni a tutela dei detenuti. Questa azione si concretizza nello sviluppo degli obblighi procedurali all'interno della giurisprudenza della Corte e negli sforzi compiuti dal Comitato dei Ministri e dal Segretario generale per indurre gli Stati membri a rispettare i principi di tutela effettiva. Le organizzazioni firmatarie sono determinate a farsi carico delle proprie responsabilità nel contribuire a fare dell'articolo 13 della Convenzione una risorsa speciale per i problemi carcerari. Ci sono due osservazioni da fare a questo riguardo.

12. In primo luogo, i meccanismi di tutela all'interno del carcere sono efficaci solo se tengono conto delle risorse giuridiche e finanziarie ridotte della popolazione detenuta. Gli Stati membri devono essere tenuti a garantire che la tutela giurisdizionale sia realmente accessibile ai detenuti, che questi ultimi siano adeguatamente protetti dalla vittimizzazione e dalle ritorsioni se presentano un ricorso. Il contenuto dei principi europei da formulare in questo campo deve riflettere questa realtà pratica.

13. In secondo luogo, è illusorio credere che l'attuazione di una tutela effettiva per i detenuti possa condurre da sola allo sradicamento delle gravi violazioni della Convenzione riscontrate nei sistemi carcerari dei vari Stati membri. L'onere di risolvere i problemi strutturali non deve ricadere sulle spalle dei detenuti, ma deve essere un dovere preciso degli Stati membri. In relazione all'impegno volto a sradicare i trattamenti e le pene disumani e degradanti, gli Stati devono essere obbligati a modificare le loro politiche e prassi penali in materia di uso della detenzione, con riguardo ad

¹¹ Si veda la relazione di Pozzo di Borgo, *supra*, basata sulla risposta di Konstantin Dzehtsiarou alla "open call for contributions" del DH-GDR.

¹² Si veda la relazione della Commissione affari giuridici AS/Jur(2014)33, par. 49.

esempio sia alla detenzione stessa che alla sua durata. Tutti gli organi interessati del Consiglio d'Europa devono essere fortemente coinvolti in questo processo.

2.2. Considerazioni sul processo di supervisione dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni

14. Per quel che riguarda il processo di supervisione dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni, sembra che, tenuto conto dei suoi mezzi e della sua struttura, questo non sia in grado di affrontare le sfide poste dal deterioramento del problema dei ricorsi ripetitivi. Le organizzazioni sono consapevoli del fatto che, nel quadro del suddetto processo di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze, l'ambito della cooperazione e dello scambio di esperienze è di estrema importanza. Nondimeno, questo processo non presta la dovuta attenzione all'effettività dei provvedimenti presi dagli Stati per affrontare le violazioni messe in luce dalla Corte.

15. Le organizzazioni ritengono che l'autonomia e le risorse del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze debbano essere fortemente aumentati. La situazione attuale, da un punto di vista materiale¹³ e giuridico, non riflette più l'importanza da attribuire al problema delle azioni da intraprendere in seguito all'accertamento di una violazione. Gli agenti del Dipartimento devono essere in grado di condurre delle vere missioni di osservazione sul posto e di verificare l'effetto pratico dei provvedimenti presi a livello nazionale, come minimo riguardo ai casi per cui si procede. In generale, il Dipartimento deve avere i mezzi materiali per esercitare autonomamente il suo potere discrezionale e non dipendere dalle informazioni fornite dai governi o dalle osservazioni formulate dalle ONG (nei casi in cui tali informazioni siano disponibili). Inoltre i ricorrenti dovrebbero avere un ruolo più rilevante in questo processo e dovrebbero avere a disposizione un meccanismo formale per fare osservazioni sui provvedimenti generali presi dagli Stati. Infine, la Commissione affari giuridici e diritti umani in particolare dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasformare il Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze in un organo statutario della Convenzione.¹⁴

16. Il Comitato dei Ministri contribuisce in maniera ridotta all'attuazione collettiva della Convenzione. La pressione esercitata da questo meccanismo sugli Stati recalcitranti è palesemente inadeguata, specialmente quando si tratta di malfunzionamenti annosi del sistema carcerario. La posizione del Comitato non sopperisce adeguatamente al bisogno di controllare le conseguenze concrete ed effettive dei provvedimenti adottati a livello nazionale. Anzi, non fa neppure un uso adeguato ed effettivo della serie di iniziative a sua disposizione. Inoltre, a proposito dei poteri ad esso attribuiti dall'articolo 64-4 della Convenzione (procedure di infrazione di fronte alla Corte), va abbandonata la dottrina attuale che li considera uno strumento di ultima istanza. Se si utilizzassero queste prerogative in via ordinaria per affrontare violazioni persistenti, ciò contribuirebbe a ridurre l'importanza percepita del loro uso e toglierebbe lo stigma politico a cui sono intrinsecamente associate.¹⁵ Anche l'Assemblea parlamentare dovrebbe avere questi poteri, come già proposto da molti.¹⁶ Infine, nel caso di accertamento di una violazione, la Corte dovrebbe essere in grado di imporre allo Stato inadempiente l'obbligo di pagare un indennizzo al Fondo fiduciario.

17. Se il processo di supervisione dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni è divenuto più

¹³ Alla data del 16 settembre 2014 c'erano 11.954 casi pendenti di fronte al Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze, affidati a 33 unità di personale; si veda GT-GDR-F(2014)022.

¹⁴ Si veda a questo riguardo la proposta della cancelleria della Corte secondo cui il Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze dovrebbe essere trasformato in un organismo quasi giurisdizionale (Pilot judgments from the Court's Perspective, Conferenza di Stoccolma, H/Inf(2008)/11).

¹⁵ Si veda la risposta di Nuala Mole (AIRE Centre) alla richiesta pubblica di informazioni, proposte e opinioni sul tema della riforma a lungo termine del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo, da parte del DH-GDR (doc. DH-GDR(2013)R5); si veda anche E. Lambert Abdelgawad, *op. cit.*

¹⁶ Si vedano ad esempio le risposte di Bultrini, de Graaf, Lambert Abdelgawad, Leach, Mamou, Mole, Patrick, Pettiti, Pillay, Salajewski, Wadham alla richiesta pubblica di informazioni del DH-GDR, *op. cit.*

trasparente, la procedura davanti al Comitato dei Ministri rimane molto sbilanciata per quel che riguarda la partecipazione concessa alla parte soccombente. Anche se i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione delle esperienze non sono in discussione, tale sistema mina inevitabilmente l'efficacia dei compiti di monitoraggio affidati al Comitato e occorre rivedere la procedura per assicurare il coinvolgimento dei ricorrenti e delle ONG. Dovrebbero tenersi delle audizioni ogni volta che è in gioco l'adozione di provvedimenti generali. Inoltre le azioni intraprese dal Comitato dei Ministri dovrebbero riflettere l'analisi delle comunicazioni fatte dalle ONG. La Dichiarazione dovrebbe incoraggiare il Comitato dei Ministri a emendare le Regole in senso conforme per il processo di supervisione dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni.

2.3. Considerazioni sul contributo della Corte all'esecuzione adeguata delle sentenze e all'eliminazione dei problemi strutturali

18. La Corte può certamente contribuire di più a facilitare il lavoro dei vari enti responsabili di eseguire le sentenze e le decisioni o di monitorare la loro esecuzione, raggruppando i casi e adattando il suo "stylus curiae".

19. È possibile snellire il procedimento contenzioso raggruppando i casi più vecchi e più recenti che trattano della stessa materia. Ciò metterebbe in gioco alcuni fattori che contribuirebbero a valutare gli ultimi sviluppi del diritto e della prassi nazionali nella materia del ricorso, migliorando il processo esecutivo a livello interno, a livello del Comitato dei Ministri e del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze, in particolare in relazione al grande arretrato attuale.

20. Consolidare i principi di natura generale concernenti la prassi di redazione della Corte contribuirebbe grandemente a comprendere meglio i requisiti della Convenzione. Dovrebbe essere ampliata l'indicazione dei provvedimenti generali prescritti dai paragrafi operativi delle decisioni che seguono l'accertamento di una violazione. L'indicazione precisa dei provvedimenti generali dovrebbe fare da guida al Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze, al Comitato dei Ministri e agli Stati parte responsabili dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni, nonché per la redazione dei Piani di azione. Gli Stati parte dovrebbero quindi invitare la Corte a iniziare una discussione interna nel quadro della revisione delle norme procedurali.

21. Soprattutto, la possibilità di presentare un ricorso in nome dell'interesse collettivo, consentendo alle organizzazioni di portare davanti alla Corte una disputa che coinvolge lo scopo sociale per cui sono state istituite, costituirebbe un modo pratico di trattare i casi controversi concernenti gravi malfunzionamenti. Un sistema di questo genere consentirebbe di portare rapidamente un caso davanti alla Corte, prima che le situazioni chiamate in causa abbiano dato luogo a un contenzioso significativo e sulla base di motivi che sarebbero in generale più precisi di quelli addotti dai singoli ricorrenti. Importanti membri della Corte hanno votato in questa direzione.¹⁷ La stessa giurisprudenza della Corte ha subito degli sviluppi recenti in questa direzione.¹⁸ Il divario fra il ruolo guida delle ONG, riconosciuto da molti ordinamenti giuridici nazionali e il diniego della loro legittimazione da parte della Corte europea diverrà evidente quando i giudici nazionali deferiranno una questione direttamente alla Corte sulla base del Protocollo 16 concernente il ricorso per avere

¹⁷ Si veda Tulkens, F. «Droits de l'homme et prison, jurisprudence de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme», in O. De Schutter e D. Kaminski (a cura di), *L'institution du droit pénitentiaire, enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus*, op. cit., pp. 249-285.

¹⁸ Si veda il caso *Center of legal resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania*, 17/07/2014, n°47848/08; sul ruolo importante delle organizzazioni non governative in una società democratica si veda, ad esempio, *Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia*, 27/05/2004, no 57829/00, § 42 ; *Collectif Stop Melox et Mox v. France* (dec), 28/03/2006, no 75218/01.

un parere nel contesto dei procedimenti iniziati dalle ONG.¹⁹ Sembra che la Commissione affari giuridici e diritti umani abbia esaminato l'ipotesi di trasporre il ricorso collettivo previsto dalla Carta sociale europea²⁰. La Commissione l'ha respinta, ritenendo in particolare che tale istituto, non vincolato all'esaurimento dei ricorsi interni, comporterebbe dei cambiamenti troppo profondi nell'ordinamento esistente. È importante che i meriti di un meccanismo che sarebbe concepito in conformità al principio di sussidiarietà siano analizzati seriamente.

3- Sull'esecuzione delle sentenze della Corte a livello nazionale: integrare la società civile nel processo di definizione di un sistema interno di supervisione

22. La Dichiarazione di Brighton richiama l'importanza di attuare il principio di sussidiarietà per ottenere l'esecuzione delle sentenze della Corte e sottolinea la necessità di rafforzare a livello nazionale il ruolo dei parlamenti e delle giurisdizioni interne nel monitoraggio dell'esecuzione. La raccomandazione 2008(2) del Comitato dei Ministri delinea un quadro progettato per migliorare il coinvolgimento degli Stati membri nel processo di monitoraggio dell'esecuzione. Questo quadro rimane però eccessivamente generico. Richiede maggiore precisione al fine di ottenere una istituzionalizzazione adeguata del monitoraggio dell'esecuzione.

23. La raccomandazione 2008(2) invita gli Stati a istituire, a livello nazionale, un'autorità specifica incaricata di far conoscere e monitorare le decisioni della Corte. Tale autorità potrebbe consentire ad alcuni Stati di conseguire l'obiettivo della Dichiarazione di Brighton, a condizione che la stessa sia dotata di una vera competenza in relazione all'attuazione, al monitoraggio e alla guida delle amministrazioni nazionali, in stretta collaborazione con i parlamenti. Occorrerebbe che questa autorità abbia l'obbligo di rendere conto della sua attività. La mancata attuazione delle sentenze della Corte deriva spesso da mancanza di conoscenza da parte degli organi rilevanti e dalla natura variegata e non regolata del monitoraggio dell'esecuzione da parte delle autorità competenti. Nondimeno – e occorre sottolinearlo al di là della complessità degli aspetti tecnici – l'esecuzione delle sentenze, e più in generale l'osservanza della Convenzione, richiede prima di tutto e soprattutto un cambiamento drastico di mentalità delle amministrazioni interessate.

24. Perciò, oltre a un approccio strettamente tecnico-giuridico, occorre un'evoluzione delle culture professionali e delle rappresentazioni sociali del ruolo della Convenzione. Pertanto il successo dipende da molti fattori relativi alla situazione politica degli Stati membri, alle loro rispettive tradizioni amministrative, etc. L'esito più positivo della Dichiarazione di Bruxelles sarebbe quello di invitare gli Stati membri a organizzare rapidamente, sotto gli auspici delle rispettive istituzioni nazionali per i diritti umani, una Conferenza generale sull'attuazione a livello nazionale della Convenzione. Tale conferenza consentirebbe di identificare percorsi per definire un'organizzazione e una metodologia di monitoraggio effettivo delle sentenze della Corte. Inoltre, le indicazioni di questa Conferenza generale fornirebbero materiale per riscrivere la raccomandazione 2008(2). È vero, il tempo scarseggia. Gli Stati membri devono prendere provvedimenti immediati per correggere le situazioni disfunzionali identificate dalla Corte. Nondimeno, se il processo di Interlaken ha promosso e accompagnato un'evoluzione significativa del funzionamento della Corte, ha mostrato anche i limiti di un approccio essenzialmente tecnico avviato a livello intergovernativo. Gli Stati membri devono creare le condizioni per realizzare una dinamica più profonda di ottemperanza agli obiettivi della Convenzione.

¹⁹ Si veda a questo riguardo la critica di mancanza di coerenza in O. de Schutter, «L'accès des personnes morales à la Cour européenne des droits de l'homme», *Avancées et confins actuels des droits de l'homme aux niveaux international, européen et national. Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons*, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 83-108., e in particolare il commento alla decisione *Agrotexim et a. c. Grèce*, 24 ottobre 1995.

²⁰ *Draft CDDH Report on the advisability and modalities of a "representative application procedure"*, (GT-GDR-C(2013)R2).

Organizzazioni firmatarie:

Academy of Human Rights (*Akademia po pravam sheloveka*, Russia)

L'Altro Diritto (*L'Altro Diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*, Italy)

Antigone (Italy)

Association Against Exclusion and for Development (*Associação Contra a Exclusão Pelo Desenvolvimento – ACED*, Portugal)

Association of Mediation and Pacification (*Asociación de mediación y pacificación*, Spain)

Association for the Defence of Human Rights in Romania - Helsinki Committee (*APADOR-CH*, Romania)

Association for legal intervention (*Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - SIP*, Poland)

Association of Prison Lawyers (UK)

Ban Public (France)

Basque Observatory of Human Rights (*Behatokia*, Spain)

Belgian League for Human Rights

Bulgarian Helsinki Committee

Citizen's Assistance (*Grazhdanskoe Sodeistvie*, Russia)

Committee for Civil Rights (Russia)

Czech Helsinki Committee (Czech Republic)

Department of Prison Pastoral, Spanish Episcopal Conference (*Departamento de Pastoral Penitenciaria*, Spain)

International Prison Watch (*Observatoire international des prisons – Section française – OIPSF*, France)

International Prison Watch (*Observatoire international des prisons – Section belge – OIP-SB*, Belgium)

International Protection Center (*Tsentre sodeistvya mejdunarodnoy zachite*, Russia, France)

Irish Penal Reform Trust (Ireland)

Kharkiv Human Rights Protection Group (*Kharkivskoy Pravosakhisnoï Grupi - KhPG*, Ukraine)

Legal Resources Centre (Moldova)

European Prison Observatory

European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)

European Research Network on Prison Litigation (PLN)

Eurasian Women (Russia)

Georgian Young Lawyers' Association (GYLA, Georgia)

The Howard League for Penal Reform (UK)

Legal Basis (Russia)

Portuguese Association of Assistance to prisoners (*Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso - APAR*, Portugal)

Prison Archive (Das Strafvollzugsarchiv, Germany)

Prisoners Advice Service (UK)

Prison Lawyers Network (France)

Romanian Group for Human Rights (*Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului – GRADO*, Romania)

Spain's General Bar Council, subcommittee of prison law (Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española - CGAE, Spain)

Swiss League for Human Rights

Sutyajnik (Russia)

Ural Democratic fund (Russia)

Ural Human Rights Defenders (Russia)

Union of Lawyers of France (Syndicat des avocats de France - SAF, France)